



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

(allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 01 febbraio 2010

Indice

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito applicativo.....	1
Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi ai professionisti esterni.....	2
Art. 3 – Programmazione finanziaria dei fabbisogni.....	3
Art. 4 – Competenza per il conferimento degli incarichi ai professionisti esterni.....	3
Art. 5 – Disposizioni particolari per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.....	3
Art. 6 – Procedura per l'attivazione degli incarichi esterni.....	4
Art. 7 – Modalità e criteri per l'individuazione dei professionisti esterni.....	5
Art. 8 – Procedure comparative ad evidenza pubblica.....	6
Art. 9 – Conferimento di incarichi a professionisti esterni senza esperimento di procedura comparativa.....	6
Art. 10 - Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000 Euro.....	6
Art. 11 – Disciplinare di incarico.....	7
Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	8
Art. 13 – Incarichi a propri dipendenti.....	9
Art. 14 – Pubblicizzazione degli incarichi.....	9
Art. 15 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.....	10
Art. 16 – Disposizioni per le società in house.....	10

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 244/07 (legge finanziaria anno 2008, così come modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) il conferimento, da parte del Comune di Cesano Maderno, degli incarichi professionali e di collaborazioni ad esperti esterni di comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Le disposizioni di questo regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ovvero attribuiti a persone fisiche (e non a organismi collettivi e organizzati), esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile e seguenti ed in particolare:



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

- i agli incarichi di prestazioni occasionale: rapporti di lavoro autonomo che si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità (attribuiti anche a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita Iva);
- ii agli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.): rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto
- iii agli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità previsti dal comma 6 dell'art. 110 TUEL, attraverso incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi il cui oggetto sia la prestazione imprenditoriale di un risultato prodotta senza caratterizzazione personale e quindi configurabile come prestazione di servizi, disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 163/2006;
- b) agli incarichi ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000;
- c) agli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio del Comune, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

Art. 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi ai professionisti esterni

- 1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo con professionisti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente nell'atto determinativo che approva il bando di selezione o nell'atto di affidamento nel caso di affidamento diretto:
 - a) per soddisfare esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento al Comune di Cesano Maderno e corrispondenti ad obiettivi e progetti predeterminati;
 - b) per l'esecuzione di prestazioni temporanee e di elevata professionalità;
 - c) previa attestazione, adeguatamente motivata, del dirigente di area o del responsabile di unità organizzativa conferente l'incarico, comprovante :
 - i che alle esigenze di cui alla lett. a) il Comune di Cesano Maderno non può far fronte con personale in servizio;
 - ii che l'oggetto della prestazione corrisponde alla programmazione degli obiettivi e progetti effettuata dal Consiglio comunale nella Relazione Previsionale Programmatica ovvero rientrante nelle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
 - iii che la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

- d) la valutazione della proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - e) la preventiva determinazione di: durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.
2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai dirigenti/funzionari/responsabili in rapporto di subordinazione con l'Ente.
 3. Si richiamano i vincoli imposti dalla normativa vigente derivante dall'art. 76 commi 4 e 7 D.L. 112/08 e art. 53 D.Lgs 165/01. I vincoli sono riepilogati di seguito, salvo ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate dall'emanando DPCM previsto dal medesimo art. 76 D.L. 112/08:
 - a. Aver rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente
 - b. Avere un'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente inferiore al 50%
 - c. Aver provveduto all'invio dei dati all'anagrafe delle prestazioni

Art. 3 – Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi da affidarsi a professionisti esterni è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 4 – Competenza per il conferimento degli incarichi ai professionisti esterni

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole aree che intendono avvalersene.
2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio comunale, nonché nell'ambito dell'assegnazione delle risorse attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 5 – Disposizioni particolari per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.
2. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Amministrazione.
3. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente o dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
4. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n.335/1995, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a fornire idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

5. Non è possibile ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzare i collaboratori come lavoratori subordinati. Il non rispetto di questo divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
6. Prima del conferimento dell'incarico il dirigente è tenuto a verificarne la compatibilità del costo con il limite di spesa del personale dell'ente.

Art. 6 – Procedura per l'attivazione degli incarichi esterni

1. Durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei requisiti indicati nell'articolo 2 e in particolare occorre verificare che:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) deve essere accertata preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione; tale indisponibilità può essere assoluta - mancanza di personale idoneo tra quello in servizio - o relativa - insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità, per quello in servizio, di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;
 - c) l'esigenza deve essere eccezionale e temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto, il compenso e le modalità di verifica del buon esito della collaborazione, da intendersi anche come verifica della proporzionalità fra il compenso corrisposto e l'utilità conseguita dall'Amministrazione
2. Dovranno essere definiti i requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto dell'incarico, oltre ai requisiti generali per cui i candidati dovranno:
 - a) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatta eccezione per i casi diversamente disciplinati da norme specifiche di legge. Oltre al titolo di studio, può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo; si prescinde dal predetto requisito di specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - b) essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione ad un impiego pubblico;
 - c) non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 25 della legge 23.12.1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

2. Il dirigente una volta accertata la sussistenza degli elementi sopra indicati, può procedere all'individuazione del professionista esterno.

Art. 7 – Modalità e criteri per l'individuazione dei professionisti esterni

1. Quando l'ente disponga di domande di conferimento di incarico a professionista esterno, correlate da idoneo curriculum, in precedenza inviate all'amministrazione a seguito dell'avviso di gara o già inserite nella banca dati (anche attraverso il sito Web) dei professionisti disponibili a collaborare con il Comune di Cesano Maderno, gli incarichi sono conferiti tramite la comparazione, effettuata dal dirigente del settore interessato, dei curricula professionali degli esperti esterni ed un successivo eventuale colloquio tra i soggetti il cui curriculum è stato ritenuto idoneo se in numero superiore alle esigenze dell'ente.
2. Nel caso in cui si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nel caso in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione, si terrà conto, oltre che del curriculum vitae, anche dell'offerta economica.
3. Qualora non siano già disponibili, tra le domande pervenute all'amministrazione, curriculum vitae idonei, il dirigente interessato all'affidamento dell'incarico predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Cesano Maderno e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi, che possono essere ridotti a cinque in caso di motivata urgenza, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti dell'incarico;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;
 - c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum, colloquio, cui può aggiungersi l'offerta economica);
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico e in particolare durata, luogo, modalità di realizzazione e di verifica dello stesso
 - f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - g) il compenso complessivo lordo previsto per il professionista, il collaboratore o per il prestatore occasionale.
4. [eliminato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01/02/2010.
5. Per incarichi di importo inferiore a euro 200.000,00, se particolarmente urgenti per l'Amministrazione oppure se relativi alla difesa in giudizio dell'Amministrazione, l'incarico può essere conferito, in alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi, all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 3, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

Art. 8 – Procedure comparative ad evidenza pubblica

1. Nel caso sia necessario procedere ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento, verrà istituita una commissione tecnica interna, presieduta dal dirigente di area interessato al conferimento dell'incarico e da due membri esperti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati dal dirigente competente per area. Tale commissione procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, secondo le indicazioni dell'avviso.
2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo oltre alla normale retribuzione e all'eventuale, quando e se dovuto, straordinario.
3. L'assegnazione del rapporto di collaborazione ovvero dell'incarico di consulenza avviene mediante esame comparativo dei titoli, del colloquio e dell'eventuale offerta economica, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore professionalità esistente rispetto alle caratteristiche richieste. La fase di comparazione non comporta necessariamente l'attribuzione di punteggi al fine di formare una graduatoria.

Art. 9 – Conferimento di incarichi a professionisti esterni senza esperimento di procedura comparativa

1. Il dirigente può conferire gli incarichi a professionisti esterni in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione comparativa, quando ricorre una delle seguenti situazioni:
 - a) per il conferimento di incarichi di componente degli organi di controllo interno, ivi compreso il nucleo di valutazione; controllare con esclusioni
 - b) per il conferimento di incarichi professionali la cui abilità richiesta sia di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa per l'esiguità di figure professionali presenti; controllare con esclusioni
 - c) per il conferimento di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria;
 - d) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 8, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o notarile e sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera ovvero a sue particolari interpretazioni od elaborazioni.

Art. 10 - Conferimento di servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000 Euro

1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico è effettuato dal dirigente anche su relazione del responsabile dell'unità organizzativa di riferimento o del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., può essere motivato anche dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi.
3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro, Iva esclusa, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) progettazione dei lavori, pianificazione e validazione;
 - b) direzione dei lavori;
 - c) direzione operativa dei lavori;
 - d) coordinamento della sicurezza;
 - e) collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
 - f) rilievi e caddizzazione di elaborati grafici;
 - g) verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica;
 - h) restauratore di beni culturali;
 - i) indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc.

secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del predetto Decreto.

L'incarico viene conferito secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione in coerenza con le previsioni del precedente articolo 7.

4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 Euro, Iva esclusa, su proposta del Responsabile del Procedimento, il dirigente potrà invece procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.
5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 Euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al predetto Decreto.

Art. 11 – Disciplinare di incarico

1. Il dirigente di area formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.
2. L'Amministrazione ed il collaboratore/incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche nonché la possibilità per l'ente di recesso anticipato qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato rispetto a quanto contrattualmente definito;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
4. Il compenso dell'incarico/collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico/collaborazione. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
5. Il dirigente competente provvede alla comunicazione dell'incarico all'unità organizzativa Personale per la trasmissione ai Centri per l'Impiego; all'Area Servizi Amministrativi e Finanziari che provvederà alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti e all'unità Comunicazione e URP che provvederà alla pubblicazione dei dati sul sito web dell'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti sull'Albo Professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge finanziaria 2008.
6. Il dirigente competente è altresì tenuto a curare gli eventuali adempimenti fiscali relativi al contratto di incarico (pagamento di eventuali imposte di bollo e di registro).

Art. 12 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
- 2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
- 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito e la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Incarichi a propri dipendenti

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia l'Amministrazione, tramite i dirigenti di area competenti, può conferire incarichi a propri dipendenti in possesso di adeguata competenza e/o esperienza qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di attività diretta a perseguire esigenze di carattere episodico e straordinario;
 - b) si tratti di attività che esulano dalle mansioni cui il dipendente è normalmente investito in virtù del rapporto d'impiego;
 - c) concerne compiti per il cui assolvimento l'ente non abbia organizzato appositi uffici ovvero, nel caso di sussistenza di uffici, non vi abbia destinato una adeguata dotazione di mezzi e personale;
 - d) si configuri un'evidente convenienza economica rispetto al conferimento di tali incarichi a collaborazioni esterne;
 - e) il compenso annuale percepito in questo modo dal dipendente non sia comunque superiore ad un terzo della retribuzione lorda comprendente tutti gli istituti contrattuali ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario, degli incentivi per la produttività o destinati da particolari disposizioni di legge;
 - f) l'attività commissionata si concili con il disbrigo degli ordinari doveri d'ufficio e, comunque, si svolga al di fuori del normale orario di servizio.
2. L'affidamento di tali incarichi può avvenire solo a seguito di autorizzazione del dirigente di area presso cui il dipendente svolge la propria attività, che verifica anche eventuali incompatibilità. L'affidamento dell'incarico comporta l'autorizzazione implicita allo svolgimento di incarichi estranei ai compiti e doveri d'ufficio in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale del Comune di Cesano Maderno che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti gli incarichi oggetto del presente Regolamento da parte del Comune o da parte di altre amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

Art. 14 – Pubblicizzazione degli incarichi

1. E' fatto obbligo al dirigente che ha affidato l'incarico di provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune di Cesano Maderno, tramite invio all'unità Comunicazione e URP, dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Milano

2. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza, studio e ricerca sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

Art. 15 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonché dei contratti di prestazione d'opera e d'opera intellettuale.

Art. 16 – Disposizioni per le società in house

1. Le società in house, già costituite o eventualmente costituende, devono osservare i medesimi principi ed obblighi fissati in materia per l'ente di appartenenza.
2. Ai fini dell'esercizio del controllo, tali società devono inviare all'ente di appartenenza:
 - comunicazione preventiva rispetto alla programmazione del limite di spesa per il conferimento degli incarichi entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - contestualmente al conferimento di ciascun incarico, trasmettere copia del disciplinare di incarico e dell'atto di conferimento;
 - entro il 31 gennaio di ciascun anno, rapporto informativo sulle tipologie di incarichi conferiti nell'anno precedente, comprensivo delle informazioni relative ai costi collegati e alle motivazioni che hanno portato al conferimento degli incarichi.